

# **STATUTO**

## **del consorzio HOMELAB**

## **ART. 1**

### **DENOMINAZIONE**

E' costituito un Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli da 2602 a 2615-bis del Codice Civile denominato "HOMELAB".

## **ART. 2**

### **SEDE**

Il Consorzio ha sede ed ufficio presso via Lamberto Corsi n.55, Fabriano.

Con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati potrà essere mutata la sede e potranno essere costituite sedi secondarie, filiali, uffici in tutto il territorio nazionale.

## **ART. 3**

### **OGGETTO E SCOPI**

Il Consorzio, senza fini di lucro, ha per scopo principale quello di operare nel campo delle attività volte a promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, nonché favorire l'introduzione, la gestione e la divulgazione di nuove tecnologie legate al mondo delle abitazioni domestiche ed in modo particolare tutto ciò che riguarda la riduzione dei consumi, l'efficienza energetica, la micro generazione di energia, il telecontrollo e automazione della casa, l'assistenza e il monitoraggio di persone con ridotte capacità motorie/cognitive, la sicurezza attiva e passiva.

Il Consorzio potrà curare programmi di sviluppo, anche precompetitivo, eventualmente candidando progetti a finanziamenti agevolati nazionali e/o comunitari.

Al solo fine del raggiungimento di tali scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti ed in misura non prevalente rispetto alle altre attività, il Consorzio potrà compiere qualsiasi attività immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria che si rendesse utile e necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché assumere partecipazioni in altre imprese (ad eccezione delle società di persone) aventi analogo oggetto - esclusa comunque la collocazione di dette partecipazioni presso il pubblico - ricevere e prestare garanzie nel modo più ampio da e/o a favore di terzi siano essi privati o società e precisamente può obbligarsi con fideiussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi, operazioni bancarie di ogni genere, concessi al Consorzio e/o a terzi da Istituti di Credito o Enti finanziari.

## **ART. 4**

### **DURATA**

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2025. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato o anticipato con delibera dell'Assemblea dei Consorziati e, comunque, si intende prorogato di diritto per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Consorzio entro la data di scadenza e/o di tutti gli obblighi rivenienti dall'aver ottenuto finanziamenti pubblici nazionali e/o comunitari.

## **ART. 5**

### **FONDO CONSORTILE – CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI**

Il Fondo Consortile è costituito dalla somma delle quote che vengono sottoscritte da tutti i Consorziati in sede di atto costitutivo o all'atto di ammissione, nonché dai lasciti, donazioni, contributi eventualmente devoluti da chiunque, oltre che dai beni strumentali acquistati con tali quote e somme.

Ciascuna quota ha un valore di € 1.000,00 (mille).

In sede di atto costitutivo, ciascun Consorzio sottoscrive n. 5 (cinque) quote.

I Consorziati che aderiscano successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere il numero di quote che verrà determinato dall'assemblea che accoglierà la relativa domanda di ammissione.

Con esclusione delle Istituzioni Universitarie, ogni Consorziato, in aggiunta alle quote di adesione, dovrà versare il contributo ordinario annuale.

Il Comitato Direttivo provvederà a tal fine a formulare annualmente un conto preventivo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, in base al quale i partecipanti saranno tenuti all'anticipazione della quota annua di gestione, salvo conguaglio a rendiconto annuale

Per il primo esercizio, il contributo annuale è fissato in € 20.000,00 per ciascun Consorziato tenuto al versamento.

Viene espressamente previsto che per la realizzazione di determinate attività il Consorzio possa utilizzare il personale e le strutture di ricerca dei Consorziati previo accordo scritto che ne individui le strutture interessate e il loro concreto coinvolgimento. Tali accordi saranno preventivamente autorizzati dagli organi competenti dei consorziati interessati.

## **ART. 6**

### **RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI**

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio consortile. Per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei Consorziati, questi ultimi rispondono solidalmente con il fondo consortile ai sensi di legge, sempre che i medesimi abbiano conferito preventivamente al Consorzio espresso mandato ad agire nel loro interesse. Il mandato, in funzione della specificità dell'operazione, dovrà essere rispettoso delle norme ordinamentali e regolamentari dei consorziati interessati.

## **ART. 7**

### **INTRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA**

La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Parimenti non è consentita la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo.

## **ART. 8**

### **REGOLAMENTO**

Nell'apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Consorziati, sono previste le norme fondamentali concernenti le modalità di approvazione dei progetti di ricerca da realizzarsi nel contesto del Consorzio, le modalità di contribuzione e finanziamento dei predetti progetti di ricerca da parte dei Consorziati, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale conseguenti alle attività di ricerca del Consorzio nonché la protezione giuridica dei risultati scientifici conseguiti, gli obblighi di riservatezza da parte del Consorzio e di tutti i Consorziati concernenti la divulgazione dei risultati delle stesse ricerche, i criteri di concessione ai Consorziati e/o a terzi soggetti non Consorziati dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle ricerche, del know-how ad esse connesso, degli eventuali brevetti registrati.

## **ART. 9**

### **IMPEGNI DEI CONSORZIATI**

I Consorziati si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dello scopo del Consorzio anche in relazione ai compiti spettanti a ciascun membro.

Ciascun Consorziato nel rispetto dei propri ordinamenti, potrà condurre delle ricerche mettendo a disposizione risorse finanziarie, strumentali e umane in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, previo accordo scritto che disciplini, secondo quanto previsto nel regolamento, le responsabilità e gli obblighi di ciascuna parte I Consorziati si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dello scopo del Consorzio.

**ART. 10**  
**ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Direttore Scientifico;
- il Comitato Scientifico.

**ART. 11**  
**ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

L'Assemblea dei Consorziati, nel seguito denominata Assemblea è costituita dal rappresentante legale per ognuno dei consorziati o dal soggetto da questi nominato a tale incarico.

E' prevista la possibilità per un membro dell'Assemblea di conferire delega scritta ad un sostituto o ad un altro membro.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione (presso la sede oppure altrove purchè in Italia) e dell'ordine del giorno.

In caso di motivata urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata via telegramma o via fax, o con messaggio di posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della prevista riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno un volta all'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio;
- b) per la nomina del Comitato Direttivo;
- c) per la nomina del Comitato Scientifico e del Direttore Scientifico;
- d) per la determinazione dell'ammontare della quota annuale da versare da parte dei partecipanti nell'esercizio successivo;
- e) per fissare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del Consorzio;
- f) per la delibera di ammissione o esclusione di uno o più Consorziati;
- g) per dirimere eventuali divergenze su temi di priorità e di gestione delle risorse.
- h) per decidere sulle modifiche dello statuto;
- i) per decidere sull'approvazione e modifica del regolamento;
- j) (l) sullo scioglimento del Consorzio;
- k) (m) per decidere su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti anche la maggioranza delle quote.

Le deliberazioni che hanno per oggetto l'approvazione e le modificazioni del regolamento, l'ammissione di nuovi Consorziati, l'esclusione la modificazione del presente statuto e quella di scioglimento del Consorzio dovranno in ogni caso essere approvate col voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati che rappresentino i due terzi delle quote.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta.

Non ha diritto di intervento né di voto il Consorziato inadempiente agli obblighi consortili.

## ART. 12

### IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può compiere tutti gli atti necessari o utili per il conseguimento dei fini consortili, con esclusione dei soli atti che il presente statuto riserva alla competenza di altri organi.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- recepisce le direttive generali determinate dall'Assemblea;
- delibera di sottoporre all'Assemblea per approvazione lo schema di bilancio preventivo e le relative variazioni;
- delibera di sottoporre all'Assemblea per approvazione lo schema del bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale con relativo conto economico e nota integrativa;
- esprime parere non vincolante sulle domande di adesione al Consorzio, proponendo la relativa quota di adesione;
- propone all'Assemblea le eventuali esclusioni di uno o più consorziati;
- propone all'Assemblea l'ammontare del contributo ordinario annuale dovuti dai Consorziati individuando anticipazioni e conguagli da approvarsi dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci preventivo e d'esercizio;
- valuta ed eventualmente recepisce le proposte e le indicazioni fornite dal Comitato Scientifico;
- delibera in materia di convenzioni e contratti;
- delibera in merito all'organico del personale;
- stabilisce la struttura organizzativa e funzionale del Consorzio;
- predispone le delibere in merito alle eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente del Consorzio.
- cura la valorizzazione dei risultati ed il loro trasferimento a terzi sulla base degli indirizzi assunti dall'Assemblea dei Consorziati e del Regolamento;

Il Comitato Direttivo è composto, oltre che dal Presidente del Consorzio che è quindi anche Presidente del Comitato, da un membro per ciascuno dei Consorziati che hanno costituito il Consorzio partecipando all'atto costitutivo, da un membro indicato dalle Istituzioni Universitarie ed enti di ricerca e/o formazione, e da uno a tre membri indicati dai Consorziati che abbiano aderito al Consorzio successivamente alla sua costituzione.

Ogni Consorzio non potrà comunque esprimere più di un membro all'interno del Comitato.

I primi componenti del Comitato Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il mandato conferito ai membri del Comitato Direttivo ha durata di tre anni e può essere rinnovato.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta scritta di almeno due membri del Comitato oppure ogni volta che lo richieda l'Assemblea mediante convocazione effettuata tramite lettera, telegramma, messaggio di posta elettronica e telefax inviati ai membri del Comitato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con ogni mezzo e con preavviso di almeno due giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare

Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato è, comunque, validamente costituito, anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Comitato Direttivo può nominare e revocare società di revisione per la certificazione annuale del bilancio.

Il Comitato Direttivo può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente.

Il Comitato Direttivo può nominare, altresì, uno o più procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, scelti anche tra persone estranee al Comitato stesso; in particolare, nomina il direttore operativo con funzioni e poteri stabiliti nel regolamento consortile.

Il Comitato Direttivo può eleggere un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno verbalizzate a cura del Segretario.

Esse saranno trascritte in apposito libro e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente della riunione.

Tale libro verrà conservato presso la sede del Consorzio, ove ogni Consorziato potrà prenderne visione ed averne copia.

E' ammessa, inoltre, la possibilità che le adunanze del Comitato Direttivo si tengano per televideoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale, a mezzo di apposite attrezzature informatiche per la comunicazione di immagini e documenti, sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Comitato Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

## **ART. 13**

### **IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo scientifico del Consorzio ed è composto da esperti nei campi di attività del Consorzio stesso.

Il Comitato Scientifico, nominato dall'Assemblea, è composto da 6 (sei) membri, di cui almeno 3 (tre) di formazione accademica.

Ne è membro di diritto il Direttore Scientifico, che ne è anche presidente.

Ogni membro dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Comitato ha la funzione di individuare ed indicare al Comitato Direttivo le linee tecnico-scientifiche che potranno essere seguite dal Consorzio, concorrendo altresì all'individuazione ed all'elaborazione dei programmi di attività del Consorzio medesimo.

A tal fine il Comitato Scientifico:

- esamina progetti di studio e di ricerca che si intende realizzare;
- valuta i risultati finali raggiunti;
- fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici, oltre che nei casi previsti dallo Statuto, ogni volta che ne sia richiesto dal Comitato Direttivo.

Di ciascuna riunione del Comitato Scientifico viene redatto verbale custodito presso la sede del Consorzio e della delibera assunta va fatta comunicazione al Comitato Direttivo.

## **ART. 14**

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente del Consorzio spetta la rappresentanza legale e processuale del Consorzio stesso.

Al Presidente del Consorzio spetta di:

1. convocare a presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
2. esercitare le attribuzioni ed i poteri delegatigli dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
3. sovrintendere alla attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei consorziati ed in difetto dal Comitato Direttivo.

## **ART. 15**

### **IL DIRETTORE SCIENTIFICO**

Il Direttore Scientifico è nominato dall'Assemblea e presiede il Comitato Scientifico.

Esso resta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.

Quale garante della serietà, dell'onorabilità e del prestigio del Consorzio stesso, dovrà essere in possesso di elevate qualità professionali e morali. Può partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Consorziati senza voto deliberativo, ma con diritto di esprimere e fare verbalizzare il proprio parere consultivo.

Il Direttore Scientifico ha tra i suoi compiti quelli di proporre la roadmap dei progetti di ricerca, sviluppare il networking affinché sia il più ampio possibile, ricercare e proporre opportunità di finanziamenti pubblici.

## **ART. 16**

### **INGRESSO DI NUOVI CONSORZIATI, RECESSO, ESCLUSIONE**

La partecipazione al Consorzio potrà essere estesa ad altri soggetti, pubblici e privati, ivi inclusi Istituzioni Universitarie italiane o straniere, centri di ricerca e/o di formazione aventi natura pubblicistica, aventi specializzazioni analoghe o complementari con quelle degli altri Consorziati. L'ammissione di nuovi Consorziati, che ne abbiano fatto formale richiesta per iscritto al Presidente del Consorzio, è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei partecipanti al Consorzio, visto il parere del Comitato Direttivo, che propone la relativa quota di adesione. L'ammissione al Consorzio comporta adesione ed accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto e del regolamento consortile.

Ciascun Consorziato può recedere volontariamente dal Consorzio.

Ciascun Consorziato non potrà, comunque, recedere dal Consorzio prima del completamento delle attività e degli adempimenti specificamente assegnati al Consorziato medesimo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio e diviene efficace, previa delibera favorevole dell'Assemblea dei Consorziati, sessanta giorni dopo la ricezione.

Viene escluso dal Consorzio il Consorziato:

- che sia in stato di fallimento, di concordato preventivo o nei confronti del quale sia in corso una procedura concorsuale o qualsiasi altra situazione equivalente;
- che sia in stato di liquidazione o di cessazione di attività;
- che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio.

L'esclusione è deliberata, su proposta del Comitato Direttivo, dall'Assemblea in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, escludendo dal voto il Consorziato della cui esclusione si delibera.

Il Consorziato receduto o escluso perde qualsiasi diritto patrimoniale e non, relativo alla propria quota, la quale, ai sensi dell'art. 2609 Codice Civile, va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri Consorziati.

Il Consorziato escluso ed i suoi aventi causa restano responsabili nei confronti del Consorzio e/o degli altri Consorziati e/o di terzi delle attività svolte e degli obblighi assunti durante la permanenza nel Consorzio, nonché degli eventuali danni, diretti od indiretti, causati dal Consorziato receduto od escluso.

## **ART. 17**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Oltre a quanto previsto all'art. 4, il Consorzio si scioglie:

1. per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2. per l'impossibilità di conseguire l'oggetto consortile;
3. per deliberazione dell'Assemblea.

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Eventuali prosecuzioni di attività già in corso di svolgimento, che per ragioni contrattuali o di mera opportunità non possano essere cessate, saranno portate a conclusione dai Consorziati cui inizialmente ne era stata affidata l'esecuzione.

## **ART. 18**

### **ARBITRATO**

Ogni eventuale divergenza e/o controversia sul presente statuto, sulla sua validità ed interpretazione, esecuzione e/o attuazione che potesse insorgere tra i Consorziati, o tra uno o più di essi ed il Consorzio, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da un numero di membri pari a quello delle parti in conflitto e da queste singolarmente nominati.

Ad istanza di una di tali parti il Collegio sarà completato da uno o due arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Ancona fra i quali verrà nominato il Presidente del Collegio.

Il Presidente della Camera di Commercio di Ancona nominerà un arbitro se le parti in conflitto sono in numero pari e due arbitri se le stesse sono in numero dispari.

La determinazione dovrà essere resa entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo il caso in cui le questioni da risolvere abbiano diretta influenza sullo svolgimento delle attività del Consorzio; in tal caso il termine massimo sarà di 15 (quindici) giorni lavorativi.

La sussistenza del caso di urgenza viene rimessa alla decisione del Comitato Direttivo.

L'arbitrato sarà rituale ai sensi degli articoli del codice di procedura civile e gli arbitri giudicheranno secondo diritto con determinazioni definitive ed inappellabili.

Le controversie in essere non abilitano i Consorziati a sospendere o ritardare le prestazioni di loro pertinenza.

## **ART. 19**

### **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge sui consorzi.